

Deliberazione della Giunta Regionale 26 gennaio 2015, n. 40-963

Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita a Torino in via A. Vespucci n. 61 - Provvedimenti.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che l'art. 4 comma 2 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i. "Disciplina delle Case di Cura private", come novellato dall'art. 22 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 attribuisce alla Giunta Regionale la determinazione dei requisiti minimi autorizzativi per l'apertura e l'esercizio delle case di cura private.

Dato atto che con DGR n. 13-7043 del 27 gennaio 2014, così come modificata dalla DGR n. n. 15-7576 del 12 maggio 2014 e DGR n. 20-455 del 21 ottobre 2014, sono stati definiti nuovi requisiti minimi autorizzativi per le Case di Cura private.

Con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 è stata confermata, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 5/87, l'autorizzazione all'apertura ed all'esercizio dell'attività sanitaria della Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita a Torino in Via A. Vespucci n. 61 per complessivi 105 posti letto;

Viste le successive deliberazioni della Giunta regionale n. 129-6314 del 20 maggio 1991 di parziale conversione autorizzativa nosologica e n. 33-29352 del 14 febbraio 2000 di autorizzazione alla variazione dell'unità funzionale di cardiocirurgia nell'unità funzionale di chirurgia cardiovascolare, entrambe rilasciate alla Casa di Cura privata "Pinna Pintor".

Vista la Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL TO1 n. 659/H1.05/2014 del 25.08.2014 che ha recepito il verbale della Commissione di Vigilanza sulle strutture private relativo al sopralluogo presso la Casa di Cura privata "Pinna Pintor" del 15 gennaio 2013 e la nota a firma del Presidente della Commissione di Vigilanza del 23 dicembre 2013 prot. n. 0117796/H1.05.07.

Considerato che, con la citata nota del 23.12.2013 prot. n. 0117796/H1.05.07 il Presidente della Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1 informava il Settore regionale competente che presso la Casa di Cura privata "Pinna Pintor" *"l'impianto di evacuazione dei gas medicali risulta non completato e quindi non conforme alla direttiva UNI EN ISO 7396-2396, non si è provveduto al rifacimento del rivestimento delle pareti delle sale operatorie, non è stata compartimentata la zona filtro d'ingresso degli operandi con passa-malati"*, inoltre non sono stati completati i lavori di adeguamento del Blocco Operatorio e che questi devono essere completati in tempi ristretti e non possano essere più procrastinati.

Nella stessa nota la Commissione riportava disposizioni in merito alla procedura relativa alla prevenzione delle infezioni di Legionella ritenendo che deve essere chiarito il sistema di monitoraggio delle infezioni, deve essere istituzionalizzata l'attività del CIO per poter garantire la sorveglianza continua sulle infezioni ospedaliere, deve essere revisionata la procedura di pulizia e sanificazione delle Sale Operatorie, tenendo conto delle linee guida internazionali per il contenimento del rischio infettivo.

Inoltre, *"dall'analisi dei dati del personale addetto all'assistenza e dei volumi di attività comunicati dalla Casa di Cura relativi all'anno 2012, risulta che i parametri richiesti dalla legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 sono rispettati per quanto riguarda il numero degli infermieri, ad eccezione di quello degli infermieri pediatrici/puericultrici/vigilatrici d'infanzia che la normativa prevede in numero di 1 per ogni turno per n. 8 culle/neonato, mentre dai dati forniti risulta in solo infermiere pediatrico"*. Pertanto la Commissione di Vigilanza, in considerazione di quanto

evidenziato, esprimeva parere sfavorevole rispetto al mantenimento dei requisiti previsti delle vigenti normative.

Dato atto che, con nota del 1° luglio 2013 prot. n. 16151/DB2016 il Settore regionale competente ha trasmesso al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata “Pinna Pintor” le risultanze del verbale di sopralluogo del 15 gennaio 2013 richiedendo l’ottemperanza alle disposizioni in esso evidenziate.

Con successiva nota del 6 ottobre 2014 prot. n. 20497/DB2016 il Settore regionale competente ha richiesto al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata “Pinna Pintor” di dare evidenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento, dell’adempimento a tutte le disposizioni contenute nella nota del 1° luglio 2013 e di informare in merito allo stato attuale dei lavori di adeguamento del Blocco Operatorio, demandando per competenza la Commissione di Vigilanza a verificare l’avvenuto adempimento da parte del Legale Rappresentante della Casa di Cura in oggetto a tutte le disposizioni riportate nel verbale di sopralluogo del 15 gennaio 2013 e nella nota del 23 dicembre 2013 prot. n. 0117796/H1.05.07 e di comunicarne le risultanze al Settore regionale competente.

Vista la nota del 21.11.2014 prot. n. 00107148/H1.05.07, recepita con Deliberazione del Direttore Generale ASL TO1 n. 954/H1.05/2014 del 1° dicembre 2014, con cui il Presidente della Commissione di Vigilanza dell’ASL TO1, a seguito della sopra citata richiesta, informa che nel corso del sopralluogo del 21 novembre 2014 presso la Casa di Cura privata “Pinna Pintor” si è riscontrato che l’impianto di evacuazione dei gas medicali non è stato completato, non si è provveduto al rifacimento delle pareti delle sale operatorie, non è stata compartimentata la zona filtro d’ingresso degli operandi con passa-malati. Per quanto riguarda la procedura relativa alla prevenzione delle infezioni da Legionella non è stata prodotta documentazione attestante il sistema di monitoraggio delle infezioni; relativamente all’istituzionalizzazione dell’attività del CIO per poter garantire la sorveglianza continua sulle infezioni ospedaliere è stato acquisito un documento datato 10.01.2003 attestante l’istituzione del CIO ma non risultano riunioni del Comitato dall’11.01.2013, pertanto non è stata rispettata la cadenza in merito alle riunioni del CIO previste di almeno tre all’anno; non è stato prodotto alcun riscontro in merito alla revisione della procedura di pulizia e sanificazione delle sale operatorie. Permane inoltre la criticità relativa alla presenza di un solo infermiere pediatrico/puericoltore/vigilatrice d’infanzia, che la normativa prevede in numero di 1 per ogni turno per n. 8 culle/neonato. Pertanto, la Commissione di Vigilanza, viste le risultanze del sopralluogo, comunica che da parte della Casa di Cura privata “Pinna Pintor” non sono state ottemperate le disposizioni impartite dall’Assessorato Sanità con nota 6 ottobre 2014 prot. n. 20497/DB2016.

Visto il verbale della Commissione di Vigilanza dell’ASL TO1 del 2.12.2014, redatto in seguito all’incontro tra il Direttore della Direzione Sanità ed il Presidente della Commissione di Vigilanza, finalizzato a discutere il permanere delle criticità evidenziate in corso di sopralluogo del 21.11.2014 presso la Casa di Cura privata “Pinna Pintor”, da cui risulta che *“valutato che le criticità riscontrate possono costituire rischio sanitario per i pazienti e gli operatori, la Commissione ritiene di proporre l’adozione del provvedimento di temporanea sospensione delle attività sanitarie presso le sale operatorie della Casa di Cura in oggetto e di tutte le prestazioni che potrebbero comportare un accesso in urgenza alle sale (ad esempio: parto), fino all’avvenuta e dimostrata rimozione delle criticità riscontrate”*.

Visto l’art. 9 della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5 in cui si dispone che *“in caso di accertata inadempienza alle disposizioni della presente legge, l’Amministrazione Regionale, su segnalazione dell’Unità Socio Sanitaria Locale, o d’ufficio, diffida la casa di cura ad eliminare la causa di*

inadempienza, stabilendo un congruo termine entro cui ciò deve avvenire. Scaduto il termine stabilito nella diffida senza che sia stato ottemperato alla diffida stessa, l'autorizzazione all'esercizio a suo tempo rilasciata alla casa di cura privata resta automaticamente sospesa”.

Con nota del 05 dicembre 2014 prot. n. 6/E/DB2000 il Settore regionale competente ha inoltrato diffida al Legale Rappresentante della Casa di Cura “Pinna Pintor” dall’esercizio dell’attività sanitaria presso le sale operatorie e di tutte le prestazioni che potrebbero comportare un accesso in urgenza alle sale (ad esempio: parto) a far data dal ricevimento e fino a nuove disposizioni.

Tenuto conto delle proposte dei rappresentanti della Casa di Cura privata “Pinna Pintor” emerse in occasione dell’incontro del 9 dicembre 2014 svoltosi presso i locali dell’Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte tra il Direttore della Direzione Sanità, i funzionari del Settore regionale Organizzazione dei Servizi Sanitari Ospedalieri e Territoriali competenti per materia ed il Presidente della Commissione di Vigilanza dell’ASL TO1 al fine di verificare le possibilità di superamento delle criticità riscontrate presso la struttura in oggetto.

Visto il verbale trasmesso con nota del 18 dicembre 2014 prot. n. 0115893/H1.05.07 pervenuto il 13.01.2015 prot. n. 303/A14050, in cui la Commissione di Vigilanza dell’ASL TO1, delle risultanze del sopralluogo del 17 dicembre 2014 e dall’ esame la documentazione, ritiene che non sussistano elementi per la revoca del provvedimento della Direzione Sanità del 05.12.2014 prot. n. prot. n. 6/E/DB2000 in cui *“si diffida il Legale Rappresentante delle Casa di Cura privata “Pinna Pintor” dall’esercizio dell’attività sanitaria presso le sale operatorie e di tutte le prestazioni che potrebbero comportare un accesso in urgenza alle sale (ad esempio: parto), fino a nuove disposizioni”.*

In seguito alla comunicazione del 02.1.2015 con cui il Legale Rappresentante della Casa di Cura privata “Pinna Pintor” informa di aver ultimato le opere di manutenzione straordinaria richieste, in data 13 gennaio 2015 la Commissione di Vigilanza si è recata presso la struttura sanitaria ed ha redatto il relativo verbale di sopralluogo, trasmesso con nota del 13.01.2015 prot. n. 2715/H1.05.07, pervenuto nella stessa data prot. n. 429/A14050. Dal verbale si evince che l’attività chirurgica nelle sale operatorie non ha subito interruzioni nonostante la nota di diffida 05.12.2014 e che i lavori di manutenzione straordinaria effettuati non hanno eliminato le criticità e pertanto il reparto operatorio continua a non soddisfare i requisiti previsti dalla DCR 616-3149 del 22.2.2000 e s.m.i..

Alla luce delle risultanze del verbale sopra evidenziato, con nota del 16 gennaio 2015 prot. n. 651/A14050, l’Assessorato ha ribadito la diffida al Legale Rappresentante della Casa di Cura “Pinna Pintor” all’esercizio dell’attività sanitaria presso le sale operatorie e di tutte le prestazioni che potrebbero comportare un accesso in urgenza alle sale (ad esempio: parto).

Considerato che la Giunta Regionale può disporre la sospensione o la revoca definitiva della autorizzazione all’apertura e all’esercizio, nel caso gravi e/o reiterate infrazioni alle disposizioni della legge regionale 14 gennaio 1987, n. 5.

Dato atto delle gravi e reiterate criticità riscontrate, che possono costituire rischio sanitario per i pazienti e gli operatori, e rilevata la conseguente insussistenza, come sopra evidenziato, di requisiti essenziali previsti dalla D.C.R. 616-3149 del 22.2.2000 e s.m.i., si ritiene necessario, con il presente provvedimento, procedere, sulla base delle motivazioni su esposte, alla sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria rilasciata al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata “Pinna Pintor” sita a Torino in via A. Vespucci n. 61 con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 e, in ultimo, con D.G.R. n. 33-29852 del 14.02.2000, limitatamente alle attività

sanitarie chirurgiche nonché alle prestazioni che potrebbero comportare un accesso, anche in urgenza, alle sale operatorie.

Vista la Legge Regionale 14 gennaio 1987, n. 5 e s.m.i.;
vista la D.C.R. 22 febbraio 2000 n. 616-3149 e s.m.i.;
vista la D.G.R. del 27 gennaio 2014, n. 13-7043 e s.m.i.;
vista la D.G.R. del 12 maggio 2014, n. 15-7576 e s.m.i.;
vista la D.G.R. del 21 ottobre 2014, n. 20-455;

per tutto quanto sopra premesso, il Relatore invita la Giunta Regionale a deliberare in merito.

La Giunta Regionale, udite le argomentazioni del Relatore e condividendole, all'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

delibera

per le motivazioni espresse in premessa,

1. procedere alla sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata al Legale Rappresentante della Casa di Cura privata "Pinna Pintor" sita a Torino in via A. Vespucci n. 61 con D.G.R. n. 54-34675 del 16 gennaio 1990 e, in ultimo, con D.G.R. n. 33-29352 del 14.02.2000, limitatamente alle attività sanitarie chirurgiche nonché alle prestazioni che potrebbero comportare un accesso, anche in urgenza, alle sale operatorie;
2. di far carico al Legale Rappresentante di porre in essere tutte le azioni necessarie per garantire la continuità delle cure ai pazienti attualmente ricoverati presso la Casa di Cura, concordando con l'ASL territorialmente competente i trasferimenti dei pazienti;
3. di demandare la Commissione di Vigilanza dell'ASL TO1 a verificare e comunicare al Settore regionale competente l'attuazione delle disposizioni della presente deliberazione;
4. di demandare a successivo provvedimento regionale il ripristino dell'attività sanitaria chirurgica a seguito dell'intervenuta rimozione da parte della Casa di Cura delle cause di inadempienza.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso ordinario entro il termine di 60 giorni innanzi al T.A.R. ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente deliberazione sarà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 12 ottobre 2010, n. 22, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)